



CITTA' di GALATONE
Provincia di Lecce
Corpo di Polizia Municipale

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA
TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI**

Art. 1

L'appalto in concessione, ai sensi dell'art. 159 del D.L. n. 285 del 30.05.1992 e successive modificazioni, ha per oggetto la rimozione e la custodia di tutti i veicoli contravvenzionati nei casi di cui agli artt. 157, comma 4, 158, commi 1,2,3,, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta è vietata e costituisca pericolo e grave intralcio alla circolazione e comunque per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che sia stato abbandonato, ed inoltre in tutti i casi in cui il codice della strada prescrive la sanzione accessoria del sequestro;

Art. 2

La rimozione di cui all'art. 1 da parte della ditta deve avvenire su richiesta dell'Amministrazione Comunale con utilizzo di automezzo adibito alla rimozione così come stabilito dall'art. 12 del codice della strada dalle ore 07.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali e festivi e in occasione di particolari manifestazioni e festività a giudizio dell'Amministrazione Comunale dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

Art. 3

L'Amministrazione Comunale assicurerà la presenza di un operatore della P.M. il quale, prima della rimozione dell'automezzo, constaterà eventuali ammaccature o danni preesistenti sulla carrozzeria e ne farà menzione nel verbale di cui al successivo punto 7;

Art. 4

La responsabilità per eventuali danni causati a veicoli rimossi e in custodia è a totale carico della ditta concessionaria, la quale stipulerà una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per un massimale che viene fissato in euro un milione e mezzo, salvo variazione derivante dalla pubblicazione sulla G.U. dell'apposito decreto del Ministro dei LL.PP. Inoltre, la ditta responsabile del servizio dovrà stipulare altra polizza a copertura dei rischi di furto e incendio per le auto depositate in custodia per un massimale di centocinquantamila euro;

Art. 5

L'area nella quale saranno depositati e custoditi i veicoli rimossi deve essere idoneamente recintata e protetta ed ubicata a non più di tre chilometri dal centro urbano ed agevolmente raggiungibile. Qualsiasi onere relativo al reperimento ed alla tenuta dell'area di cui sopra è a carico dell'appaltatore.

Art. 6

All'atto del deposito del veicolo rimosso viene redatto apposito verbale in triplice copia da consegnarsi rispettivamente al Comando P.M., al Concessionario e, all'atto del ritiro del veicolo, all'interessato alla restituzione. Nel verbale medesimo saranno riportate le annotazioni dell'operatore della P.M. relative ad eventuali danni già esistenti sulla carrozzeria ed ogni altra circostanza circa la presenza di oggetti all'interno dell'auto qualora sia aperta. Il concessionario sarà responsabile degli oggetti come sopra elencati.

Art. 7

L'appaltatore garantirà la presenza del personale per la rimozione così come previsto all'art. 2 e, per la restituzione garantirà un recapito telefonico anche al di fuori dei predetti orari.

Art. 8

La concessione del servizio avrà la durata di anni due e si intenderà rinnovabile, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 9

Le tariffe da applicare per la rimozione ed il trasporto del veicolo sono le seguenti:

autocarri e roulettes.....E.45.00.....diritto fisso all' A.C...E. 7.00;
autovetture.....E. 25.00.....diritto fisso all'A.C....E.7.00;
motocicli.....E.13.00.....diritto fisso all'A.C....E.7.00;
ciclomotori.....E.13.00.....diritto fisso all'A.C...E.7.00;

Art. 10

Per la rimozione dei veicoli posti sotto sequestro a disposizione dell' Autorità Giudiziaria valgono le stesse tariffe.

Art. 11

Per il deposito si applicano le seguenti tariffe che dovranno essere esposte al pubblico presso i locali ove sono custoditi i veicoli:

Tipo di veicolo	tariffa giornaliera Primi 180 gg.	tariffa giornaliera Oltre 180 gg.
Moto e motocicli fino a 50 cc.	0.30	0.20
Moto e motocicli oltre 50 cc.	0.35	0.25
Autocarri a tre ruote	0.40	0.25
Autovetture max 1000 cc.	0.45	0.35
Autovetture da 1000 a 2000 cc.	0.55	0.40
Autovetture oltre 2000 cc.	0.60	0.45
Furgoni e pulmini	0.70	0.50

Le predette tariffe potranno variare per disposizione prefettizia e previa comunicazione dell' Ufficio Tecnico Erariale di Lecce.

Art. 12

La restituzione dei veicoli avverrà dietro pagamento diretto dal proprietario alla ditta delle somme maturate come da tariffe di cui agli artt. 9 ed 11, previo accertamento dell'identità della persona interessata alla restituzione del veicolo.

Art. 13

All'atto della restituzione l'interessato al veicolo rilascerà sul verbale di cui all'art. 6 in possesso dell'appaltatore dichiarazione liberatoria. Su detto verbale verranno annotati gli estremi della patente di guida o di altro documento di identità dell'interessato.-

Art. 14

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo è consentita l'immediata restituzione dello stesso mediante pagamento di un diritto fisso di chiamata di euro dodici (12) di cui euro cinque (5) alla ditta e euro sette (7) all'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Decorsi 12 mesi dalla data del deposito senza che i veicoli siano stati ritirati dai legittimi proprietari il concessionario potrà procedere ad attivare la procedura necessaria per il recupero coatto del credito vantato.